

Relazione della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura

Nell'esporre il suo pensiero sugli argomenti posti a base del Convegno di Firenze, la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura non può che riportarsi alla concezione fondamentale politico-sociale che il fascismo ha della bonifica.

Tale concezione appare chiara ed inequivocabile sino dalla prima enunciazione fatta in Roma nell'ottobre 1928 dall'UOMO che personifica il Regime ed il suo fondamento rurale, allorchè scandì i fini e la portata della iniziativa che pose fine al periodo della politica prevalentemente urbana, e trova la sua espressione più felice e concisa nella locuzione « riscattare la terra e con la terra gli uomini e con gli uomini la razza ».

Non solo per coordinare imprese scisse una dall'altra, disciplinate da leggi e regolamenti propri qualche volta anche discordanti quali erano la bonifica idraulica, l'igienica e quella agraria, si è voluta dal Regime l'*integrità* della bonifica; ma per difendere, sviluppare ed esaltare la vita rurale della Nazione in confronto soprattutto a quella industriale, per conservare il migliore equilibrio fra l'elemento rurale e quello urbano nonché l'armonia dei rapporti fra le forze dell'aggregato sociale e le sue categorie fissando il primo al suolo in forme stabili e civili di convivenza sociale ed occupandovelo tutto l'anno senza che dovesse più varcare le Alpi o passare i mari per trovare occupazione e lavoro.

Finalità queste squisitamente politico-sociali che trascendono quelle puramente e semplicemente economiche o igieniche proprie della bonifica del precedente regime.

Con questa premessa la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura prima di esporre il proprio punto di vista sulle questioni all'ordine della di-

scussione, ringrazia il CAPO del Governo per aver voluto questo chiarimento e dibattito nella sede dell'Accademia dei Georgofili risonante di memorabili disamine intorno ai problemi dell'agricoltura toscana e della bonifica collinare e delle frequenti dichiarazioni e comunicazioni di colui che con mente acuta presiede all'Istituto ed insieme al S. Segretariato della Bonifica Integrale: S. E. Serpieri.

TEMA I.

Coordinamento delle attività pubbliche e private nella Bonifica Integrale.

Attività pubblica e privata nella bonifica integrale sono documentate dalle relazioni pubblicate anno per anno dal S. Segretariato alla Bonifica Integrale e segnatamente dall'ultima di esse relativa al IV.º anno di applicazione della legge. Il territorio interessato dalle opere di bonifica si estende ad Ha. 4.275.611 pari a circa il 14% della superficie territoriale italiana ed alla parte sua occupata dal bosco. Di essi una parte, e cioè circa Ha. 1.490.766, sono bonifiche di *difesa* nelle quali le opere di carattere statale o pubblico sono volte ad assicurare la permanenza e lo sviluppo dell'agricoltura esistente, contro l'insidia di quegli elementi — acque soprattutto — che lasciati a sè e senza correzione finirebbero per scalzare le basi dell'agricoltura in corso, mentre Ha. 2.785.000 sono bonifiche di *trasformazione* e cioè dirette a creare nel regime fondiario in atto le condizioni necessarie ed indispensabili per insediare ordinamenti produttivi nuovi, capaci di far vivere una più densa popolazione col migliore uso della terra e dell'acqua.

E nelle prime le opere dello Stato sono ultimate su una superficie di circa 907.000 Ha. (907.410 Ha.) col raggiungimento dei fini perseguiti, mentre nelle seconde sono ultimate su circa 1.180.000 Ha. (1.183.747 Ha.).

Sono cifre impressionanti! Concepita la bonifica con finalità essenzialmente politico-sociali, affermata solen-

nemente tale concezione nelle apposite leggi, lo Stato Fascista si è accinto alla grande impresa con l'impegno, la larghezza e l'impeto che ne caratterizzano ogni azione, impiegandovi le forze ed i mezzi per avere frontalmente ragione dei regimi fondiari più disgraziati delle varie regioni italiane e pure di quelli già corretti ma insidiati dal degenerare di alcuni loro elementi fondamentali. I propositi di selezionare rigorosamente le iniziative con i concetti esposti dal S. Segretario alla Bonifica Integrale nel novembre 1929 e proprio all'Accademia dei Georgofili, hanno dovuto cedere di fronte alle necessità del momento ed alla pressione della disoccupazione, nè ciò deve indurre in recriminazioni e rilievi data la fermezza e la solidità che la *costruzione della terra* conferisce alle Nazioni ed il sollievo che le opere di bonifica hanno portato localmente sui mercati del lavoro.

Di fronte a questo largo intervento dello Stato e nelle regioni settentrionali ed in quelle meridionali, come si è comportata l'attività privata? Soccorrono anche qui le cifre della relazione succitata.

Lasciando a parte per il momento i comprensori nei quali le opere pubbliche sono in corso di esecuzione per soffermarsi unicamente su quelli dove sono invece ultimate, si vede che in ettari 410.106 completamente bonificati la trasformazione agraria non è ancora iniziata o quasi. Di essi ha. 220.000 circa appartengono alle sole Puglie, 68.000 alla Valle padana, 60.000 all'Italia centrale ed il resto all'Italia meridionale ed alle Isole.

Vi è dunque una carenza dell'attività privata rispetto a quella pubblica. Lo sfasamento si accentua se poi si tiene conto del fatto che le bonifiche in corso di esecuzione sono state quasi tutte iniziate in base ai soli progetti delle opere di carattere pubblico senza cioè lo studio del piano generale di bonifica al quale quelle avrebbero dovuto subordinarsi.

Quanti sono gli ettari sfasati? 2.374.739. Ecco il problema cruciale della bonifica: ha. 2.784.845 (compresi gli ha. 410.106 dei comprensori nei quali le opere sono

state ultimate) nei quali le opere di carattere privato o non sono ancora del tutto iniziate, o sono ancora prive delle direttive alle quali devono informarsi per la trasformazione.

Che cosa ha fatto il S. Segretariato alla Bonifica Integrale per risolvere questo problema?

Esso vi ha provveduto in primo luogo con la nuova legge del 13 febbraio 1933 n. 215 art. 41 e 42 che dà facoltà ai proprietari di chiedere al Consorzio l'assunzione delle opere di competenza privata obbligandolo ad eseguirle nelle proprietà degli inadempienti, le quali possono all'uopo essere pure espropriate, con cessione anche ad altri che essendo muniti della sufficiente e necessaria garanzia si impegnino ad eseguire le opere stesse.

Ed ha provveduto, in secondo luogo, con l'imporre la presentazione dello studio delle direttive della trasformazione: entro il 1° semestre del 1934 su comprensori interessanti una superficie di ha. 1.570.925, entro il 2° semestre del corrente anno su comprensori della superficie di ha. 258.400, mentre restano ettari 571.261 nei quali tali direttive non possono essere studiate e definite se non si provvede prima alla sistemazione dei consorzi interessati.

La Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura pensa che se tutto ciò esclude l'intervento di terzi e chiama il Consorzio a nuovi compiti che trascendono quelli di semplice concessionario e subconcessionario delle opere di carattere statale per farne l'ente della trasformazione agraria e conseguire così l'integralità della bonifica, non per questo lo sfasamento fra opere pubbliche e private potrà attenuarsi sensibilmente. Date le condizioni attraversate dalla proprietà in questi ultimi anni e dall'agricoltura negli esercizi recenti ed in corso, e ammessa l'ipotesi che il S. Segretariato alla Bonifica Integrale abbia provveduto a stanziare nelle sue disponibilità le somme necessarie per finanziare il pagamento dei contributi dello Stato nelle opere di carattere privato, è facile inferire che molte saranno le proprietà

inadempienti e non solamente per mancanza di mezzi o difficoltà di finanziamento, ma ancora per difetto di volontà. Lo prevede lo stesso S. Segretario alla Bonifica Integrale nella sua ultima relazione.

E questo non soltanto per mancanza di mezzi e di volontà ma ancora per deficienza di uomini atti a guidare la trasformazione stessa.

Insomma è assai più facile progettare le direttive di questa ultima che portare gli interessati ad iniziarla. Non devesi dimenticare che si passa da un'agricoltura ad un'altra; diciamo meglio: da un ordinamento produttivo più o meno primitivo e primordiale ad un altro più intenso, con o senza irrigazione, con stabulazione permanente del bestiame, e tutto ciò in unità colturali la cui organizzazione è tutta da creare ex novo. Si pensi alla sistemazione del terreno negli stessi regimi asciutti: alla sistemazione di quel mare movimentato di argille che costituisce la maggior parte dei comprensori del Mezzogiorno per assicurare lo scolo delle acque e conseguire la separazione degli appezzamenti nell'unità colturali che si vanno a creare. Si pensi ancora all'esercizio della irrigazione proprio nel Mezzogiorno, dove vi sono indubbiamente agricoltori locali espertissimi nell'irrigazione *oasistica*, a piccoli corsi d'acqua, riversati su aiuole come si pratica per gli agrumi e le primizie, epperò ignari delle modalità della sistemazione e distribuzione nelle colture foraggere che, come chiunque può constatare, sono da essi perseguite in aiuole rettangolari o quadrate di limitata estensione come se si trattasse di colture ortensi, analogamente a quanto fa con l'erba medica l'indigeno della Tripolitania nelle *gedule* delle oasi.

E tacesi della manualità relativa alla stabulazione, dalla alimentazione alla mungitura e governo del bestiame da parte di chi sino a ieri se ne disinteressava quasi completamente dato il regime brado dell'allevamento.

Problema dunque di uomini: *tecnici e maestranze*, oltre che di volontà, di disponibilità finanziarie e di credito di miglioramento. Non basta preparare il piano

della trasformazione se non si insegna agli stessi proprietari come attuarlo. Le imposizioni o prescrizioni per la sua applicazione riusciranno in grande parte sterili e senza eco, se non saranno corredate dall'obbligo, fatto alla proprietà fin dall'inizio della trasformazione, di assumere, importandoli dalle altre regioni, adacquaroli o campari, e contadini anche semplicemente lavoratori, ma esperti nelle sistemazioni in colle e in piano delle terre argillose e tenaci, ed ancora mandriani e bergamini particolarmente addestrati nel governo della stalla e del bestiame. Pochi elementi per ogni nuova unità colturale saranno sufficienti, in guisa da assicurare nel più breve tempo possibile l'organizzazione e l'esercizio produttivo e ridurre così le spese indirette della trasformazione che oggi incidono sensibilmente sul costo globale della stessa. E dicesi qualche elemento volendo con ciò bene precisare che non si tratta di iniziare e condurre a termine la trasformazione con mano d'opera e con famiglie importate dal di fuori, ma bensì di guidare le famiglie del luogo e la mano d'opera del posto nell'esecuzione di certe operazioni caratteristiche dell'esercizio del nuovo ordinamento produttivo e poco note o completamente sconosciute nel comprensorio.

Il che non esclude che le maestranze importate non possano domani, trovandone la convenienza, insediarsi sulle nuove aziende nelle forme e con le modalità fissate dal piano della trasformazione.

A tale importazione la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura attribuisce un decisivo valore pratico.

Ma oltre che problema di tecnici e di maestranze vi è anche quello — fondamentale e pregiudiziale — della coordinazione dei mezzi necessari a realizzare il dinamismo economico produttivo della bonifica.

In linea generale, e coi dovuti contemperamenti del caso pratico, bisogna, è vero, proporzionare con criterio di economia costruttiva e di gradualità di esecuzione nel tempo e nello spazio i miglioramenti fondiari; ma al

gestore dell'azienda, *specialmente nel caso di appoderamento*, dovrebbe essere offerta quella parte di capitali industriali strettamente indispensabile a mettere inizialmente in moto il nuovo ordinamento produttivo a condizioni analoghe a quelle consentite per i miglioramenti fondiari. E ciò con l'evidente scopo che al lavoro non vengano ad essere ritardate o tolte possibilità di vita e di continuativo fruttuoso impiego. Tale criterio dovrebbe avere, naturalmente, una più larga applicazione nel caso che l'azienda sia per essere trasformata più immediatamente in un regime di piccola proprietà coltivatrice.

Tutto ciò è però lungi dall'esaurire il problema del coordinamento fra attività pubblica e privata nella bonifica, in quanto esso costituisce quella che diremo la soluzione *normale*. Bisogna avere il coraggio di andare oltre, tanto più che gli esempi ed i precedenti non mancano e che in molti casi non si può avere ragione della malaria, nè si consegue il risanamento igienico se la trasformazione fondiaria non viene condotta innanzi con intensità e rapidità su tutto il comprensorio preso frontalmente e di getto. Le ricerche dei malarologi al riguardo sono eloquentissime e piene di ammaestramenti.

La trasformazione dell'Agro Pontino è opera di quell'Istituto che risponde al nome di Opera Nazionale dei Combattenti; quella di Maccarese è opera di una Società Anonima e tacesi delle trasformazioni, per quanto minori, compiute dall'Ente di Rinascita nelle Tre Venezie.

L'accenno a questi Istituti ed Enti che operano in regioni così diverse dell'Italia, vuole alludere alla necessità dell'acquisto o espropriazione delle terre da parte di un *ente pubblico*, che, dotato dei necessari mezzi tecnici e finanziari provveda alle opere della trasformazione spettante alla proprietà in tutti quei comprensori nei quali per un complesso di ragioni che possono andare dalla mancanza dei capitali necessari alla difficoltà di una alienazione sia pure parziale dei fondi ed a quelle di finanziamento, la proprietà privata stessa non è in

condizioni di operare la trasformazione agraria, come è delineata nelle direttive del piano omonimo.

Abbiamo ricordato l'Opera Nazionale dei Combattenti, l'Ente di Rinascita delle Venezie, ma il decorso anno ha dato i natali ad un nuovo Ente che il Capo del Governo ha decretato su iniziativa del Commissario per le Migrazioni Interne e la Colonizzazione: l'*Ente Ferrarese di Colonizzazione*, il cui compito è quello di fissare nelle zone a bassa densità di popolazione quali in questo caso, la Sardegna, famiglie di contadini e braccianti della provincia di Ferrara per farne dei piccoli proprietari coltivatori diretti. Enti siffatti potrebbero e dovrebbero sorgere in quei comprensori dove l'integralità della bonifica viene meno per mancanza di organi locali che fiancheggino la proprietà nella sua funzione e nei suoi doveri.

Riconosciamo che il problema non è semplice anche perchè il successo di siffatte trasformazioni chieste a mano d'opera trasportata da ambienti così diversi per tradizioni, costumi, clima sociale e storico, da quelli nei quali essa va ad operare per costituire la piccola azienda, non è così sicuro come a prima vista appare, soprattutto se l'ente non ha l'attrezzatura tecnica e finanziaria necessaria ed indispensabile.

Ma tale riconoscimento non significa che il problema non debba essere posto in evidenza e risolto in modo organico, in guisa che i fini politico-sociali della bonifica possano conseguirsi in tutti quei comprensori dove il risparmio del Paese fu largamente investito nelle opere di carattere pubblico.

Perchè se è possibile sospendere senza pregiudizio, ed in attesa di tempi migliori, la costruzione di un edificio, di un'opera d'arte, di una strada, ecc., non lo è altrettanto per le bonifiche, pena la distruzione e la perdita (ad opera del tempo stesso, degli animali e dell'esercizio primitivo dell'agricoltura) delle opere costruite, ed il rinnovarsi quindi del disordine idraulico, con riper-

cussioni sinistre sulle condizioni igieniche generali del comprensorio.

Per tutte queste ragioni la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, è del parere che le soluzioni *radicali* non debbano limitarsi alla possibilità affermata dalla legge, ma integrare quelle *normali* e trovare forma ed applicazione concreta in relazione ai bisogni ed all'urgenza dei problemi del bracciantato nonchè ai fini politico-sociali della bonifica.

Comunque, bisogna evitare dispersioni di forze e di mezzi, normalizzare e coordinare la costruzione e l'opera di Enti secondo direttive e piani prefissati. Intanto, si chiede la più stretta collaborazione tra gli Enti già esistenti ed operanti, qualunque sia la loro genesi, la figura che hanno assunto e le prerogative di cui sono investiti, e quelli da costituire, con le associazioni sindacali interessate per la necessaria tutela dei lavoratori.

TEMA II.

Bonifica e Colonizzazione.

Con la concezione fascista della bonifica, i problemi propri della bonifica integrale e quelli delle migrazioni interne e della colonizzazione sono venuti a congiungersi intimamente, al punto che la nuova legge sulla bonifica integrale distingue i comprensori in due categorie riservando la prima a quelli nei quali il fine predominante della bonifica è la colonizzazione.

La bonifica non può che condurre alla colonizzazione e pertanto gli ordinamenti produttivi da instaurarsi nei comprensori in sostituzione degli ordinamenti in atto, devono nelle bonifiche di trasformazione, far luogo non soltanto a un incremento nel grado di attività, ma trovare misure ed indicazioni precise nelle direttive della trasformazione e negli obblighi fatti alla proprietà per la loro attuazione, insieme alla percentuale di lavoro che

deve essere domandata a famiglie stabilmente fisse sull'azienda.

La Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura non fa ora questione di misura e quantità sui rapporti che intercedono fra quelle famiglie e la proprietà, subordinati come sono alle situazioni caso per caso, all'ampiezza delle nuove unità colturali — che in una prima fase non è mai definitiva ma destinata a ridursi col consolidarsi dell'ordinamento produttivo nuovo instaurato — ed alla natura di quest'ultimo e soprattutto alla sua organizzazione ed esercizio, ma insiste perchè tali rapporti abbiano la figura ed il contenuto proprio dei contratti del tipo colonico e comunque con larga partecipazione alla produzione della famiglia e non abbiano per contro quella del contratto di avventiziato.

Unità lavoratrici, dunque, che facciano capo alla famiglia colonica con legami contrattuali pluriennali, integrate da unità di singoli individui solo nei momenti eccezionali di punta. Nulla vieta che in una prima fase le famiglie godano di un compenso in denaro fisso integrato da partecipazioni a determinate colture, ma dopo questo periodo durante il quale si avrà la possibilità di selezionare i migliori, è necessario sboccare in contratti colonici veri e propri cui è intimamente collegato il valore politico-sociale della ruralità perseguito dal Regime.

Il che non esclude che particolari braccianti animati dalla tendenza di riunirsi in cooperative non possano fissarsi sul suolo nelle forme più adatte. Come non deve escludere che, sempre in una prima fase, possano insediarsi sul suolo bonificato affittuari e pure enfiteuti che assumano l'obbligo delle migliorie, seguendo le direttive fissate dalla trasformazione. Ciò dipenderà dalle circostanze e dalle condizioni particolari oltre che dall'ordinamento produttivo nuovo da instaurare nel comprensorio.

Segnalare e sottolineare che tale ordinamento deve perseguirsi con coloni e non con giornalieri avventizi.

non vuol dire imporre regimi fondiari esclusivamente e d'un subito basati sulle case sparse, anche se essi appaiono i più rispondenti ai fini della bonifica. Appoderamenti siffatti specialmente nel Mezzogiorno, non possono conseguirsi che gradualmente, in ragione degli altri investimenti fondiari che richiedono, seguendo il progressivo incrementarsi e consolidarsi dei redditi. E d'altra parte poche sarebbero oggi le proprietà attrezzate per una colonizzazione sparsa definitiva. Assai di più possono esserlo Società appositamente costituite, le quali però raramente sono mosse alla valorizzazione e conquista della terra da concezioni sane, per quanto ardite, di speculazione rurale.

Allo Stato ad ogni modo, con gli organi periferici del S. Segretariato alla Bonifica Integrale ed alle Associazioni Sindacali dei lavoratori agricoli, il compito di vigilare perchè le difficoltà iniziali non costituiscano motivo per la proprietà di sottrarsi ai vincoli che la colonizzazione importa laddove la trasformazione e le sue direttive furono approvate.

Restano ora i proprietari inadempienti. E qui le soluzioni da escogitare si riconnettono a quelle già indicate per la mancata coordinazione fra attività pubblica e privata.

Abbiamo distinte tali soluzioni in *normali* ed *eccezionali o accelerate e radicali*. Le prime fanno capo al Consorzio amministrato, normalmente, da un Commissario del Governo assistito da una consulta che la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura chiede — dato l'interesse immediato e cospicuo dei lavoratori alla colonizzazione — venga costituita da proprietari e lavoratori, sul che si ritornerà più avanti.

Le seconde invocano invece la costituzione di un *ente speciale* o anche di più *enti speciali* provveduti dei mezzi necessari agli immobilizzi per il tempo richiesto dalla trasformazione e dalla colonizzazione sino alla vendita dei terreni, che segna lo smobilizzo. La quale vendita può anche avvenire con pagamenti a rate se si vuole ve-

ramente che la terra vada a finire in proprietà delle famiglie coloniche che andranno assistite fino al loro consolidamento sul fondo.

E sul finanziamento di questi enti la Confederazione è pienamente d'accordo con quanto S. E. Serpieri ha avanzato al riguardo nella sua ultima relazione sulla applicazione della legge sulla bonifica integrale.

Certamente che tutta una serie di opportune disposizioni dovranno completare le modalità e le possibilità di trapasso per le consegne ed i passaggi di proprietà da enti e da privati ai coltivatori e dovranno essere studiate tutte le norme per agevolare tali trapassi, nonché le forme di assistenza più opportune durante i primi periodi di vita delle nuove proprietà e sino alla completa estinzione del debito di acquisto.

Su questo argomento la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura riconferma il punto di vista — già espresso — della necessità di coordinare, normalizzare e indirizzare la costituzione e l'attività degli enti speciali mediante un unico Ente od Associazione che dovrebbe avere fra i suoi scopi principali quello di promuovere e facilitare la formazione della piccola proprietà coltivatrice.

TEMA III.

I Consorzi di bonifica.

Con l'ordinamento delle opere e dei mezzi necessari alla bonifica, la figura del consorzio è venuta a modificarsi sensibilmente ed un passo ulteriore essa ha fatto con la nuova legge del 13 febbraio n. 215. Dai consorzi dell'anteguerra ad oggi l'evoluzione è notevole. Cominciamo col dire che ideazione, coordinamento, ordine di successione dei lavori, sono affidati al Consorzio che è quanto dire ai proprietari interessati. Al Consorzio è concessa di diritto l'esecuzione diretta di tutte le opere di carattere generale con facoltà di cederle ad un'impresa privata, epperò con l'obbligo del proprietario sin-

golo di eseguire le altre opere che interessano i singoli fondi e che sono contemplate nel piano generale della bonifica.

Ma con la nuova legge del febbraio 1933 le funzioni dei Consorzi sono state estese ulteriormente nel senso che essi vengono chiamati e all'esecuzione per concessione delle opere pubbliche, come pure a quella delle altre spettanti alla proprietà nella fase privata della trasformazione.

Al Consorzio spetta ancora lo studio e l'elaborazione del piano generale, le cui direttive sono dallo Stato fissate con l'intento non tanto di sostituirsi ai proprietari, quanto di guidare tra opportuni *vincoli* e con determinate *norme* questi ultimi alla trasformazione meglio rispondente ai fini pubblici della bonifica.

Al Consorzio spetta infine di fornire ai consorziati la più ampia assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, sostituendosi al proprietario quando questi non intenda provvedere direttamente all'esecuzione delle opere di sua competenza, ed il suo credito verso il proprietario per tale esecuzione è assistito da privilegio sul fondo migliorato con obbligo dell'iscrizione nel registro speciale esistente nella conservatoria delle ipoteche, in base alle disposizioni sul credito agrario, senza pregiudizio alcuno per le ipoteche e diritti reali anteriori alla iscrizione. Nè la somma da mutuare per l'esecuzione di quelle opere può eccedere il 60% del valore della proprietà da trasformare e migliorare al netto dei crediti ipotecari e al lordo del valore dei miglioramenti.

Insomma al Consorzio è domandato un concorso diretto ed importante per assicurare quell'integralità della bonifica che è determinata dai fini sociali-politici ad essa assegnati dallo Stato.

E tacesi del compito inerente alla ricomposizione delle proprietà frammentate o polverizzate e dei compiti anteriori conseguenti all'esecuzione delle opere — e cioè la loro manutenzione ed esercizio — per affrettarsi a segnalare che il Consorzio oltre ad essere un'associazione

dei proprietari interessati è oggi un Ente di diritto pubblico, controllato e dominato dallo Stato col quale coopera per il raggiungimento dei fini della bonifica.

In siffatte condizioni gli interessati non sono più, oltre lo Stato, i soli proprietari, ma ancora le forze del lavoro. Insistere su ciò ci sembra ozioso dati i fini demografici e sociali della bonifica e il concorso che il Consorzio deve dare al loro raggiungimento.

Qui non è questione di contributi dello Stato e differenziali della proprietà: ma di fini politico-sociali che interessano soprattutto i lavoratori agricoli, compresi, in essi, piccoli proprietari. Per il raggiungimento di quei fini lo Stato si sottopone a sacrifici notevoli e concorre con la quota più alta nel riscatto della terra, mentre la presenza nel Consorzio delle forze del lavoro costituisce per tutti la migliore garanzia per il conseguimento integrale di quei fini. Vi ha di più: trattandosi di elaborare le direttive della trasformazione e stabilire l'incremento da conseguire nel grado di attività domandata alla mano d'opera fissa ed avventizia, non è indifferente che le rappresentanze dei lavoratori sieno escluse dalla elaborazione e discussione di quelle direttive. E ciò non solamente per il controllo che possono esercitare sulle stesse quanto per l'esperienza che la mano d'opera — se non i segretari di categoria — portano in questioni del genere ed in comprensori dove la proprietà si è sovente disinteressata della produzione malgrado gli ordinamenti estensivi della stessa. Chi lavora la terra, ne vive le vicende, ne sopporta le asprezze ed i rischi, ha sempre osservazioni importanti da fare e sommamente utili ai fini del suo ulteriore potenziamento.


Per queste ragioni la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura chiede un'adeguata rappresentanza dei lavoratori agricoli nei Consigli di Amministrazione dei Consorzi e nelle Deputazioni degli stessi.

Tale rappresentanza va, a maggiore ragione, estesa alla composizione delle consulte consorziali che assistere

devono il Commissario Governativo in tutti quei Consorzi che sono chiamati dal Ministero dell'Agricoltura a sostituirsi ai proprietari nell'esecuzione delle opere private della trasformazione.

Lo stesso dicasi per gli *Enti* resi necessari dalle espropriazioni forzate delle proprietà degli inadempienti, onde condurvi a termine la trasformazione e relativa colonizzazione. Comunque essi vengano chiamati e costituiti, si esauriscano e confondano cioè negli attuali Consorzi gestiti con forme e norme speciali, o si differenzino in appositi *Enti di Colonizzazione*, le forze del lavoro non possono essere estraniare da un'attività che le interessa così intimamente.

E in questo senso la Confederazione orienterà la sua attività completando nel frattempo i suoi studi per il trasferimento della terra, un giorno redenta e conquistata alla coltura, a famiglie lavoratrici nelle forme di proprietà, enfiteusi, partecipazioni, che, caso per caso, saranno dall'ambiente suggerite.



Relazione del Sindacato Nazionale fascista Tecnici agricoli

TEMA I.

Coordinamento delle attività pubbliche e private nella bonifica integrale.

In un passato non lontano per bonifica di una zona si intendeva il complesso di opere prevalentemente idrauliche dirette al prosciugamento e alla difesa dalle acque dei terreni della zona con finalità principalmente igieniche e, quasi in linea subordinata, economico-agrarie. Facilmente quindi si avveravano casi di territori sui quali, a bonifica idraulica terminata, nessun sensibile mutamento si osservava nel regime fondiario preesistente in quanto non solo laddove preesisteva il latifondo questo non si spezzava in unità colturali meglio rispondenti alle rinnovate condizioni ambientali, ma nessun progresso si riusciva a conseguire verso una maggiore intensità colturale poichè permanevano le condizioni inadatte, prima fra tutte la deficienza di mano d'opera.

In altri termini l'opera bonificatrice dello Stato, già di per se stessa per lo più disorganica, saltuaria, contingente, prescindendo generalmente dagli stretti rapporti che, ai fini di un vero bonificamento devono correre tra monte e piano, a parte le debite eccezioni non era seguita dall'attività bonificatrice dei privati. Solo là dove l'iniziativa privata e lo spirito di associazione fra proprietari assecondavano l'opera dello Stato, la bonifica idraulica sfociava naturalmente nell'ulteriore trasformazione fondiaria ed agraria nell'ambito delle singole aziende. Col progredire cioè del risanamento idraulico dei terreni ed igienico della zona, l'agricoltura locale si attrezzava in guisa da evolversi verso gradi supe-

riori d'attività e d'intensità colturali. A parte però talune poche fortunate eccezioni, generalmente i fini sociali che lo Stato si proponeva di raggiungere a mezzo della bonifica idraulica rimanevano frustrati in primo luogo dall'incompletezza delle opere che eseguiva, troppo diluite nel tempo e nello spazio perchè potessero avere una decisa influenza sul miglioramento delle condizioni ambientali, e poi dall'assenteismo dei proprietari che mal si prestavano a rinunciare al reddito certo ritraibile dai sistemi estensivi di coltura per conseguire redditi sia pure superiori ma che richiedevano comunque ingenti investimenti fondiari.

Ben differente è la concezione fascista della bonifica integrale quale si è venuta affermando nella legislazione in proposito, nella dottrina e nella pratica realizzazione. Differente in primo luogo in quanto la delimitazione dei comprensori di bonifica, estendendosi a interi bacini, comprende in un unico sistema il monte e il piano e mentre provvede al risanamento di quest'ultimo ne prepara la migliore difesa avvenire col consolidamento e il rimboschimento di quello. Differente perchè il termine bonifica non è più limitato a significare risanamento idraulico, ma tutto quel complesso di trasformazioni fondiarie — in primo luogo viabilità e costruzioni — dirette al potenziamento economico-agrario della zona. Differente perchè la bonifica integrale non può arrestarsi alle trasformazioni fondiarie ma, intimamente penetrando nell'organismo dell'azienda, deve essere seguita da tutto quel complesso di trasformazioni agrarie, imponenti o minute, che valgono a cambiare realmente la fisionomia agricola della zona fornendo, col conseguimento di una produzione lorda vendibile superiore a quella ritraibile dal preesistente ordinamento colturale, possibilità di vita e di lavoro a una più densa popolazione rurale.

I fini sociali che la bonifica si propone risultano intanto nella enunciazione fascista del problema ben più importanti di quelli prevalentemente umanitari ed igie-

nici presi in considerazione in passato e giustificano ampiamente, anche a prescindere dalle attuali contingenti condizioni di disagio economico, il largo intervento dello Stato con sovvenzioni e contributi nell'attuazione delle opere di stretta competenza privata. La prevalenza dei fini superiori sociali, demografici e politici di fronte allo stretto interesse economico del privato dà il tono principale alla bonifica integrale. In questa le singole opere di prosciugamento o di difesa, di viabilità o di irrigazione, le costruzioni o le provviste di acqua potabile rappresentano non già il fine da raggiungere ma un mezzo per portare il territorio da trasformare a quel grado di efficienza produttiva atto a soddisfare le esigenze di una più densa popolazione.

Forse in nessun caso come in quello dei terreni in territorio di bonifica appare più evidente la concezione fascista che considera la proprietà privata una funzione sociale, poichè i proprietari stessi sono mobilitati dallo Stato nella lotta per la redenzione della terra e chiamati a realizzare nell'ambito dei consorzi non solo quelle opere di prevalente competenza dei singoli ma anche quelle di prevalente interesse generale. Nel consorzio possono fondersi armonicamente interessi generali e interessi dei singoli così da poter attuare il più stretto coordinamento delle attività pubbliche e private della bonifica integrale. Ciò soprattutto al fine di evitare dannosi disperdimenti di mezzi e di energie e di realizzare quelle scelte che corrispondono alla realtà economica del momento.

Fermo restando il concetto che il più perfetto coordinamento delle attività pubbliche e di quelle private possa realizzarsi nell'ambito del consorzio che, per la sua stessa natura partecipando dell'Istituto pubblico e dell'Ente privato, si rivela particolarmente sensibile ai problemi di carattere generale come a quelli di carattere particolare, al fine di non svisare la natura e la funzione del consorzio stesso, nè le attività pubbliche dovrebbero sovrapporsi a quelle private nè viceversa queste a quelle. In altri

termini in ogni caso dovrebbe essere possibile stabilire, una volta approntato il piano generale di trasformazione, una netta demarcazione tra attività ed opere d'indole generale ed attività d'indole particolare riguardanti le singole aziende. E poichè plausibilmente è da temere il solo caso di una eccessiva tendenza delle attività pubbliche ad invadere il campo che più opportunamente dovrebbe essere riservato a quelle private, è soprattutto in relazione a questa possibile tendenza che tale demarcazione dovrebbe essere stabilita. Il piano generale di trasformazione può bene prevedere fino alle sue ultime conseguenze la trasformazione fondiario-agraria del comprensorio, avendo cioè di mira non solo le opere di interesse generale ma stabilendo altresì con criteri per altro piuttosto elastici i tipi di azienda prevedibilmente più adatti alle rinnovate condizioni del comprensorio in questione. A tale elasticità di criteri fa riscontro nei proprietari una opportuna libertà di scelta per quanto riguarda l'ampiezza delle aziende, gli ordinamenti colturali da stabilire nelle nuove unità aziendali, i rapporti personali e la trasformazione dei prodotti.

Voler stabilire a tutti i costi aprioristicamente i tipi definitivi di aziende e tutti i fattori che dovrebbero caratterizzare il regime fondiario definitivo della zona a bonifica ultimata appare, se l'esperienza del passato ha insegnato qualche cosa, quanto mai imprudente. È la pratica quotidiana della agricoltura, quale solo può acquisire l'agricoltore che vive sul terreno e dopo lunga esperienza, che indicherà gli indirizzi più opportuni, le colture più adatte ai singoli appezzamenti, le rotazioni più rispondenti ai fini tecnici ed economici, le industrie di trasformazione e le possibilità avvenire di ulteriore evoluzione colturale. Gli innumerevoli elementi di novità che sono connessi all'opera complessa della bonifica integrale raccomandano di per sè questa linea di condotta altamente prudentiale. Ciò per altro non dovrebbe far ricadere nell'eccesso opposto di limitare il piano generale di trasformazione alle linee puramente generali :

quali il risanamento idraulico-igienico del terreno, la difesa delle acque, il rimboschimento e il consolidamento delle pendici, le grandi opere irrigue, la viabilità ecc., perchè, come già detto, si può scendere fino alla bonifica agraria minuta dando indicazioni di massima che, mentre possono costituire una guida sicura per l'ulteriore opera di trasformazione da eseguirsi per parte di singoli proprietari nell'ambito delle proprie aziende, lasciano loro ampia libertà di adattarsi nella maniera più economica alle particolari condizioni di queste.

L'uniformità imposta aprioristicamente è in agricoltura contro natura a meno che tale uniformità sia soltanto apparente e contenga in sè, come nell'ampiezza piuttosto notevole dell'azienda, nei tipi di costruzioni adottati suscettibili di essere allargati, ecc., elementi tali da poter variamente reagire ed adattarsi alle nuove condizioni economico-agrarie che andranno a realizzarsi col progredire del processo di evoluzione agricola.

I problemi della bonifica integrale non sono più esclusivamente di carattere igienico, ma soprattutto tecnico. La bonifica integrale tende a creare una nuova e più evoluta attrezzatura agricola e quindi ha di mira soprattutto l'incremento produttivo sia pure a servizio di superiori fini politici e sociali.

La funzione quindi del tecnico agricolo nell'opera di bonifica deve prevalere in modo assoluto sia per quanto si riferisce all'individuazione di possibilità che possano servire di guida alla compilazione del piano generale di trasformazione sia ancora e soprattutto per quanto riguarda, sviluppandosi il piano delle opere generali, la bonifica agraria delle aziende di spettanza dei privati. Nell'ambito del consorzio solo il tecnico può assumersi le funzioni di coordinamento tra attività pubbliche e private indirizzando quelle nel primo stadio della trasformazione in relazione alle riconosciute possibilità delle seconde ed adattando queste, nel secondo stadio della trasformazione, alle rinnovate condizioni di ambiente idraulico, igienico, demografico ed economico.

L'iniziativa privata, sorretta e consigliata dalla tecnica agraria per quanto contenuta nel quadro generale di trasformazione del comprensorio, ha largo campo di svolgersi nell'ulteriore evoluzione culturale consentita dal compimento delle opere di carattere generale e la fattiva collaborazione fra proprietari e tecnici si rivela elemento indispensabile al conseguimento di un razionale coordinamento delle attività di carattere e competenza strettamente privata con quelle di carattere generale e prevalente competenza dello Stato.

TEMA II.

Il consorzio come organismo di bonifica integrale.

Nel vasto piano predisposto dal Governo fascista per la attuazione della bonifica integrale in Italia, il consorzio si rivela l'organo più adatto a perseguire col complesso di fini politici e demografici che sono alla base della bonifica integrale stessa quelli di carattere strettamente economico direttamente interessanti i proprietari. Nella grandiosa lotta di redenzione delle terre intrapresa dal Governo Fascista i proprietari non assistono più passivi spettatori o malvolenti esecutori per divenire poi i denigratori e gli scontenti delle opere eseguite e degli oneri sostenuti, ma, mobilitati e riuniti in consorzi coadiuvano fattivamente lo Stato nella esecuzione delle opere di interesse generale e pertanto di prevalente competenza statale. Queste opere infatti, che rappresentano il primo e più importante passo verso la trasformazione dell'intero comprensorio, possono essere, e generalmente lo sono, assunte direttamente per concessione da parte dei consorzi.

Nell'ambito di questi, tali opere possono essere predisposte in relazione al nuovo e più opportuno ordinamento produttivo da conseguirsi, in guisa che si stabilisca un nesso inscindibile fra esse e quelle particolari di

prevalente competenza privata che ne devono costituire la necessaria continuazione, l'immane coronamento.

Il consorzio dei proprietari per la sua duplice funzione di Istituto pubblico e di Ente privato assomma in sé un doppio ordine di interessi che risultano rispettati nella maniera più armonica. Nessun organo infatti se non questo costituito dagli stessi proprietari dei terreni da trasformare potrebbe essere parimente adatto e capace, in quanto direttamente interessato, a coordinare le opere fondamentali di bonificazione fondiario con la successiva bonifica agraria. Così dalla sistemazione montana, dalle opere di arginatura dei corsi d'acqua e di prosciugamento dei terreni, da quelle di derivazione delle acque irrigue, dalla costruzione della rete primaria e secondaria di strade, dalla costruzione di acquedotti rurali e di provviste d'acqua potabile ecc., il consorzio concessionario passa gradualmente alla esecuzione delle opere integrative fino a quelle di bonifica agraria con cui peraltro il ciclo della trasformazione non si conchiude.

L'attività del consorzio deve essere infatti considerata non solo in relazione alla pratica realizzazione del piano generale di trasformazione del comprensorio, ma bensì come elemento di continuità da cui principalmente dipende il mantenimento delle opere fondamentali e complementari di bonifica nonché l'ulteriore continua evoluzione dell'ordinamento della produzione agraria nella zona.

Il Consorzio dunque rappresenta il fulcro su cui la bonificazione si impernia sia che esegua quale concessionario le opere che lo Stato si accolla, sia che compia tutti gli altri lavori previsti dal piano generale, sia che diventi esecutore diretto delle opere di competenza privata, sia rimanendo quale elemento di continuità che assicura il mantenimento delle opere e l'ulteriore evoluzione colturale.

Il carattere di obbligatorietà concesso dalla vigente legislazione al consorzio di bonifica dà, d'altra parte, sicuro affidamento circa il raggiungimento dei fini d'or-

dine generale, e son per dire nazionale, che sono i presupposti della bonifica integrale. Poichè difatti, compiute le opere di carattere generale interessanti l'intero comprensorio, il consorzio ha il dovere di eseguire tutti gli altri lavori ritenuti indispensabili per la riuscita dell'impresa, sostituendosi, se necessario, ai proprietari inadempienti anche con l'espropriazione degli immobili, esso è in grado di affrontare per tale via la soluzione dei più diversi problemi che possano eventualmente rivelarsi basilari nella esecuzione della bonifica di un dato comprensorio e la cui importanza non sia eventualmente sentita da qualche proprietario.

Così si dica, ad esempio, dei problemi particolari inerenti ad una trasformazione fondiaria da eseguirsi con finalità prevalentemente demografiche.

In definitiva la superiorità del consorzio su ogni altra forma di organismo che possa idearsi per la pratica attuazione della bonifica integrale deriva dalle seguenti considerazioni:

1.º) il consorzio è in grado di contemperare gli interessi generali della Nazione con quelli particolari dei privati nella maniera più opportuna, tale cioè da imporre il minimo sacrificio alla collettività e ai singoli;

2.º) il consorzio è in grado di coordinare armonicamente in relazione alle finalità da raggiungere le attività dei singoli indirizzandole verso quelle finalità;

3.º) il consorzio, formato da proprietari locali, una volta classificato e delimitato il comprensorio ed approvato il piano generale di trasformazione, è l'organismo più adatto ad applicare i criteri informativi del piano stesso con quella relativa libertà di scelta che permetta ai singoli di esimersi da troppo schematici e generali progetti di bonifica agraria e di adeguare invece il nuovo ordinamento produttivo da istituire alle particolari condizioni delle aziende nonchè alle nuove situazioni che venissero eventualmente a crearsi nel campo economico.

La funzione sociale del consorzio con tutto ciò non va diminuita, ma, se possibile, esaltata poichè, una volta compiute le opere di grande bonifica, è possibile riscontrare una perfetta aderenza fra interesse pubblico e interesse privato, l'uno e l'altro direttamente legati al conseguimento della massima produzione ritraibile, da cui solo può derivare il compenso ai sacrifici sostenuti. Nè la libertà d'azione lasciata al consorzio e, entro certi limiti ristretti, ai singoli privati, può pregiudicare l'esito dell'impresa, in quanto, come l'opera di quello resta sempre sotto la sorveglianza, per tramite degli ispettori agrari, del superiore Ministero, così l'opera del privato nell'ambito del consorzio resta in pieno sotto il controllo di quest'ultimo.

Per la sua natura e gli interessi che rappresenta il consorzio costituisce un organismo attivo perfettamente adatto a realizzare la bonifica integrale e ad assumere i differenti compiti che potranno essere opportunamente svolti da esso a trasformazione completata. Ciò peraltro sarà agevolato se si esalteranno le caratteristiche di organo tecnico, in quanto il tecnicismo agricolo deve rappresentare la parte essenziale, l'anima del consorzio, poichè esso solo può avere la chiara concezione delle finalità da raggiungere ed indicare i mezzi più adatti, in quanto più economici, al raggiungimento di esse.

Sarebbe se mai desiderabile accentuare nel consorzio, così come oggi costituito, il carattere di Istituto pubblico, in più perfetta corrispondenza coi fini nazionali che la bonifica si propone, e ciò soprattutto concedendo equilibrata rappresentanza agli enti maggiormente interessati all'opera di bonifica e in particolare alle organizzazioni sindacali che raccolgono le categorie interessate alla produzione agricola: datori di lavoro, prestatori d'opera e tecnici agricoli.

TEMA III.

La bonifica e la colonizzazione.

Tra i principi informatori della bonifica integrale, il fine demografico si rivela sovente di tale importanza da prevalere nettamente sugli altri e da far decidere, al di fuori di ogni ristretto calcolo di tornaconto economico, sulla *convenienza sociale* di eseguire l'opera.

Tale concetto è stato nelle sue precise linee inquadrato nella grande impresa di redenzione da S. E. l'on. Acerbo nei termini ben noti: « Attraverso gli ordini del Duce, che ha fatto della ruralizzazione il fulcro della sua grandiosa opera politica, la bonifica ha perduto il primitivo carattere di particolare e limitata opera tecnica, per divenire lo strumento possente della mobilitazione rurale, destinata a soddisfare le necessità alimentari della crescente popolazione, a riparare gli squilibri nella sua densità, a resistere all'urbanesimo ed a mantenere intatte nel nostro popolo le virtù rurali che sono gloria della stirpe ».

Come gli altri criteri che hanno ispirato la bonifica integrale, anche questo riferentesi alla demografia è impostato sul concetto di equilibrio.

L'importanza di una trasformazione fondiaria è dalla legge commisurata a questo principio di equilibrio demografico. Bisogna dunque che un comprensorio di bonifica studiato nelle linee generali per conseguire particolarmente una finalità agricola, venga considerato nel più vasto quadro della ruralizzazione, in quanto non può esservi incremento di produzione laddove manca o è scarso uno dei coefficienti essenziali di questa: la popolazione rurale.

È perciò che un territorio di bonifica di 1.^a categoria, che è quello dove l'intervento dello Stato è più diretto e profondo, non può essere classificato senza che siano

stati sentiti l'Associazione sindacale dei lavoratori agricoli e l'organo che presiede e regola le correnti migratorie interne, cioè il Commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione. È perciò che, classificato il territorio da bonificare, il piano generale di trasformazione deve corrispondere ai fini della colonizzazione. Ed è sempre per tale scopo che nel decreto di concessione delle opere da eseguire in tali comprensori può essere imposto impiego di mano d'opera immigrata e può essere fatto obbligo ai proprietari di impiegarvi stabilmente famiglie coloniche immigrate.

La bonifica integrale va assumendo in tal modo un compito altamente civile in quanto, creato nel comprensorio di bonifica l'ambiente fisico adatto all'inizio di una normale produzione agraria o allo sviluppo di quella preesistente, fa in esso affluire dalle regioni congestionate la popolazione rurale necessaria per mettere in valore le trasformazioni fondiari eseguite.

È preordinato dunque nei comprensori classificati di 1.^a categoria una corrente migratoria, prima operaia — per la esecuzione delle opere — poi rurale. Che tale migrazione debba necessariamente aver luogo è intuitivo: le grandi bonificazioni ricadono là dove al dissesto idraulico è associata la coltura estensiva, in cui ogni forma di attività agricola è ridotta alla sua espressione più semplice. Di qui la scarsezza, se non addirittura la mancanza, di popolazione stabile. Logica premessa perciò a qualsiasi trasformazione di un comprensorio è quella di preordinare il popolamento della zona bonificanda.

Comunque, l'immissione di popolazione rurale stabile in un territorio di recente bonifica richiede la presa in considerazione di numerosi problemi che possono avere attinenza col fenomeno migratorio e con la riuscita di esso. La storia della colonizzazione interna nel nostro Paese è ricca purtroppo, particolarmente nei riguardi dell'Italia meridionale, di fallimenti clamorosi dovuti a scarso preordinamento della colonizzazione, sia per difetto nella preparazione dell'ambiente adatto, sia per

l'immissione di masse agricole poco adatte alle nuove condizioni di ambiente fisico ed economico-agrario in cui venivano a trovarsi.

Malgrado il mutato spirito dei tempi e di situazioni, la colonizzazione delle zone di bonifica si presenta tuttora particolarmente delicata. Così, per accennare a qualche semplice aspetto del problema, bene spesso nelle località a forte pressione demografica non si trovano disponibili famiglie veramente coloniche, onde la necessità di ricorrere a famiglie di braccianti agricoli che rappresentano, per la loro impreparazione alla nuova veste di coloni che vengono ad assumere, una incognita nella riuscita della colonizzazione.

D'altra parte le stesse famiglie coloniche che si spostano dalla loro terra per stabilirsi sotto un diverso cielo, portano con sé un bagaglio di tradizioni che il più delle volte contrasta col nuovo ordinamento e col nuovo ambiente in cui esse devono iniziare la novella vita. Lavoro arduo quant'altro mai è quello di mutare la mentalità del contadino, di fargli comprendere che se una pratica colturale dà buoni risultati in un determinato ambiente, in un altro è inutile o può riuscire addirittura dannosa e deve perciò essere sostituita. Assistenza, dunque, paziente, diuturna, amorevole, che solo chi ama la terra e ne conosce i segreti ed ha la visione precisa di quel che deve essere conseguito, può comprendere.

L'improvvisato colono poi è il terreno vergine in cui tutto è da fare. Se può sembrare più facile costruire ex novo piuttosto che distruggere e poi riedificare, qui trattasi di esercitare un'azione delicata e complessa, che non investe più soltanto il campo del tecnicismo ma qualcosa di più profondo e di essenziale: la formazione della coscienza rurale nel nuovo colono. L'opera quindi del tecnico come consulente o dirigente delle associazioni sindacali dei lavoratori agricoli non si limita più all'insegnamento ed alla guida tecnica, ma investe altresì il campo morale ed economico, dovendo essa trasformare un semplice avventizio, che nel ciclo produttivo è fin

qui entrato come mezzo quasi meccanico, in colono, vale a dire in un individuo che nella produzione assume le sue responsabilità e del suo lavoro e dei nuovi investimenti fatti con i risparmi tratti dalla terra vede i frutti e ne partecipa.

Trattasi dunque di un complesso di attività che il tecnico agricolo è chiamato a svolgere nel vasto quadro della bonifica integrale e la cui importanza non può in alcun modo sfuggire, tanto più che da ciò dipende in gran parte la possibilità che l'opera di immigrazione si trasformi e si evolva in opera di stabile colonizzazione.



Relazione dell'Associazione Nazionale fra i Consorzi di Bonifica e di Irrigazione

I.

Il Consorzio come organismo di Bonifica Integrale.

Chi tenga presente la storia legislativa delle bonifiche può agevolmente constatare quali organi si siano dimostrati, al vaglio di una lunga esperienza, più adatti per assolvere un compito così grave e complesso.

La prima legge sulle bonifiche, quella Baccarini del 1882, non riconobbe che agli uffici statali tale capacità, almeno per le bonifiche di prima categoria; ma di lì a poco, con la legge dell'86, si dovette mutare strada, ammettendo il sistema della concessione tanto ai proprietari interessati riuniti in consorzio quanto a private società o imprenditori. Successivamente, con legge del 1893, furono inclusi, tra i concessionari, anche le Province e i Comuni che concorressero nella spesa, mentre nel 1899 furono escluse le imprese private di speculazione, a cui si fece ritorno con le disposizioni legislative contenute nei decreti legge del 1918 e del 1919 e riconfermate nel T. U. sulle bonifiche del 1923 e nella legge riguardante le trasformazioni fondiarie del 1924. Nel frattempo, con legge 20 agosto 1921, n. 1177, avendo avuto sin allora scarso sviluppo la costituzione di consorzi nell'Italia centrale e meridionale e nutrendosi scarsa fiducia nell'opera delle società private, fu data facoltà al Governo di istituire, in tali regioni, enti autonomi di bonifica, cui affidare l'esecuzione della bonifica idraulica e di quella agraria.

Ma tali enti fecero fine immatura perchè vennero aboliti nel 1922 dal Governo fascista, il quale, nel citato

t. u. del 1923, sostituì all'indicata facoltà quella di costituire nell'Italia centrale, meridionale e insulare dei consorzi obbligatori, con a capo dei commissari governativi.

Trascorso un altro decennio di laboriose esperienze, la vigente legge sulla bonifica integrale ha riconfermato, come regola, il sistema della concessione al consorzio dei proprietari o al proprietario della maggior parte dei terreni interessati, e, solo per alcune opere, ha ammesso la concessione a favore delle Province, dei Comuni e degli esercenti di laghi e serbatoi artificiali.

*
**

Quali i motivi di questa prevalenza dei consorzi nei confronti di tutti gli altri enti (Stato, Province, Comuni, Enti autonomi, società private)? Procediamo per eliminazione. Lo Stato ha riconosciuto ben presto, spontaneamente (salvo per quanto riguarda il problema specialissimo dell'Agro romano) che per l'esecuzione, e persino lo studio, della bonifica occorrono uffici diversi da quelli governativi, cioè meno vincolati a rigide e uniformi norme d'amministrazione, e più sensibili al lato economico del problema. E ciò sin dai primordi della legislazione in materia, quando la bonifica era costituita di sole opere pubbliche miranti al prosciugamento delle paludi.

Le Province e i Comuni si sono avvalse poco della facoltà di chiedere concessioni; e anch'essi, del resto, hanno organi di carattere troppo burocratico per assolvere un compito così difficile e vario da caso a caso, mentre, essendo stati ormai esonerati dal concorrere nella spesa, è venuto a mancare il motivo fondamentale che indusse nel 1893 il legislatore ad ammettere la concedibilità delle opere a tali enti.

Gli enti autonomi istituiti in base alla legge del 1921 furono parecchi, e la costituzione e il funzionamento venne disciplinato dal regolamento 22 dicembre 1921, n. 2046, il quale ne demandò l'amministrazione a un

consiglio composto di quattro delegati governativi, del direttore dell'ente, di un rappresentante delle Provincie interessate, di un rappresentante dei Comuni interessati, e di due rappresentanti dei proprietari dei terreni da bonificare solo però quando l'ente dovesse provvedere anche alla bonifica agraria. Il presidente del consiglio era di nomina governativa.

Come si vede, l'organizzazione finiva per essere, nella sua essenza, emanazione quasi esclusiva di quegli enti (Stato, Provincie, Comuni) che avevano dovuto già ammettere la loro inidoneità a risolvere in pieno, direttamente, il problema delle bonifiche. Si comprende perciò come l'innovazione del '21 dovesse avere brevissima durata.

Più resistente e più efficiente, in determinati casi, si è dimostrata l'opera delle società private, a cui si deve l'esecuzione di alcune grandiose bonifiche. Ma a mano a mano che il problema si è spostato dal campo delle opere pubbliche a quello delle opere private, dalla bonifica idraulica alla bonifica agraria, il compito delle società private si è reso più difficile e delicato, ed esse, in tanto l'hanno potuto affrontare, in quanto sono divenute proprietarie dei terreni da redimere. Ma la concessione fatta all'unico proprietario è giuridicamente uguale alla concessione fatta al consorzio dei proprietari, come è stato riconosciuto da tempo (v. art. 58 del regolamento 7 settembre 1887, n. 4963).

*
**

In conclusione possiamo dire che l'affermarsi del Consorzio dei proprietari, quale principale e normale esecutore delle opere di bonifica, trova la sua ragion d'essere nel fondamento economico del problema e nella necessità che nel campo della produzione l'iniziativa privata dei direttamente interessati sia considerata lo strumento più efficace e più utile nei riguardi della Nazione, come proclama esplicitamente la Carta del lavoro.

Con ciò non si vuol chiudere gli occhi alle ombre del quadro nè sostenere che tutti i consorzi funzionino a dovere.

Organismi dai piedi piatti li ha definiti di recente una persona autorevole; ma poichè abbiamo visto che gli altri enti, a cui volta a volta si è tentato di far ricorso, non hanno dimostrato di avere il piede più veloce, il problema non consiste nel gettare a mare i consorzi o nel creare accanto ad essi altri organi, sì bene nello snellirne il funzionamento e nell'adeguarlo alle nuove pubbliche necessità.

Ora tutta l'evoluzione legislativa si è svolta in questo senso, accentuando sempre più il carattere pubblico dei consorzi di bonifica per renderne agevole la costituzione e l'opera di fronte alle minoranze dissidenti e per accrescere l'ingerenza e la tutela governativa. Inoltre è merito del Governo fascista di essere passato dalla molteplicità dei consorzi (per bonifiche idrauliche di prima categoria, per bonifiche idrauliche di seconda categoria, per trasformazioni fondiari, per irrigazioni, per acquedotti, per strade, ecc.), di cui era ricca la vecchia legislazione, al consorzio di unico tipo, quello di bonifica integrale, disciplinato da poche e semplici norme, le quali consentono, tra l'altro, al Governo di raggruppare e fondere i consorzi limitati, in modo da avere organismi più saldi, più omogenei e meno costosi.

*
**

Si possono fare altri passi su questa via? Indubbiamente. C'è una grave questione sul tappeto che il Congresso di Firenze farà bene ad affrontare. Alludiamo al sistema elettorale che ancora vige nel campo consortile.

Il Governo fascista ha attribuito a sè stesso, sino dal 1929, la facoltà di nominare il presidente dei consorzi e di prorogare i termini delle elezioni per lasciare in carica gli amministratori esistenti. Ma per la nomina dei consiglieri l'assemblea dei proprietari è sovrana, almeno

secondo la legge. In pratica le cose vanno un po' diversamente, perchè le autorità locali non sempre ritengono opportuno rimanere estranee alla scelta degli amministratori dei consorzi. Dove il Prefetto, dove il Segretario federale, dove il rappresentante della Federazione agricoltori, dove gli uni e dove gli altri, desiderano conoscere il nome dei candidati per porre, se è il caso, dei veti o per proporre delle sostituzioni. D'altra parte è recente la richiesta ufficiale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura che dei consigli consorziali faccia parte un rappresentante della Confederazione stessa, come, da tempo, per accordi intervenuti fra l'Associazione dei consorzi e la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, si può stabilire nei singoli statuti che delle deputazioni e dei consigli dei consorzi faccia parte un deputato o un consigliere designato dalla Federazione provinciale degli agricoltori, quale fiduciario della Federazione stessa.

La designazione dev'essere fatta però nella persona di un consorziato, cioè d'un proprietario; ciò che ha reso possibile l'intervento suddetto, mentre non rende possibile quello dei Sindacati dell'agricoltura.

Per andare incontro al naturale desiderio dei Sindacati (che hanno già la loro rappresentanza nel consiglio dell'Associazione) è stato adottato il sistema di porre un loro rappresentante, accanto a un rappresentante della Federazione agricoltori, nelle consulte che di recente sono state costituite intorno ai Commissari dei consorzi.

Se si generalizzerà il sistema delle amministrazioni commissariali con relative consulte, o si adotteranno sistemi analoghi, sarà possibile dare ai consorzi una fisionomia più aderente al sistema corporativo; giacchè non par dubbio che il consorzio non è e non dev'essere tanto l'espressione dei proprietari quanto dei bonificatori, cioè di quell'*élite* fra i proprietari che è più sensibile al lato sociale della bonifica e meglio comprende la necessità di conciliare l'interesse individuale con quello pubblico. Ora questa *élite*, a cui la legge consente di costituire il

consorzio anche se essa rappresenti appena il quarto della superficie da bonificare, non può sentirsi nè lesa nè menomata se, insieme al rappresentante della Confederazione degli agricoltori, porta la sua voce negli organi consorziali il legittimo rappresentante dei lavoratori, che tanto peso hanno nell'impostazione e nella risoluzione del problema della bonifica.

*
**

Si potrà obiettare, ed è stato obiettato, che una minoranza di proprietari così evoluti e coscienti non esiste ovunque, e che, in ogni modo, oggi, molti proprietari, anche se vogliono, non possono fare la bonifica perchè non hanno le disponibilità finanziarie.

È facile rispondere che anche la bonifica, come la guerra, è, in fin dei fini, un problema di uomini e di mezzi. Se gli uni e gli altri difettano, non è dando vita a nuovi organi che gli uomini e i mezzi si creano o si moltiplicano. L'unica cosa che può fare un Governo energico è di spostare le persone capaci e i fondi disponibili da un settore all'altro dell'economia nazionale, dove maggiore è il bisogno. È quello che ha fatto il Governo fascista sin dal 1928 con la legge Mussolini finanziando largamente le opere di bonifica e che sta facendo ogni giorno, sciogliendo, ov'è necessario, le amministrazioni consorziali e preponendovi uomini di sua fiducia. Ma empire d'essenza il serbatoio d'una macchina e affidarla a un buon conducente è una cosa; romperla o relegarla in un magazzino per costruirne un'altra, è un ben diverso affare. Il consorzio è appunto una macchina giuridico-amministrativa, collaudata, in alcune regioni d'Italia, da secoli, che va bene o va male a seconda di chi la guida e dei mezzi di cui dispone. Per farne a meno, bisognerebbe istituire altri organismi analoghi con gli stessi ingranaggi, gli stessi poteri (tra cui quello fondamentale di sottoporre a contributi le proprietà inte-

ressate) e gli stessi privilegi, tra cui quelli fiscali, che la Finanza, a giusta ragione, è restia ad accordare a nuovi enti; ma senza l'apporto dei proprietari interessati, cioè senza il necessario stimolo dell'iniziativa privata, di cui abbiamo parlato.

D'altra parte, siamo sinceri e guardiamo la realtà nel bianco degli occhi. O la bonifica integrale è problema risolvibile, o no. Se non è risolvibile, non c'è ente di questo mondo, comunque costituito e dotato, che potrà affrontarla. Se è risolvibile, il Consorzio dei proprietari, com'è oggi concepito, assistito, diretto e vigilato, può e deve affrontarla, salvi i casi eccezionali per cui si è ritenuto necessario ricorrere all'intervento di enti specialissimi, quale l'Opera nazionale fra i combattenti e l'Ente Ferrarese della colonizzazione.

Ma (si osserverà) non è soltanto questione di finanziare i consorzi e di preporsi uomini energici e fattivi. In molti casi può essere necessario sostituire addirittura proprietari nuovi agli attuali.

Il problema esiste ed è assillante. Lo si trova prospettato, in embrione, sino dalla prima legge dell'82, la quale, per le bonifiche di seconda categoria (che erano allora quelle prevalentemente agrarie) pose ai proprietari il dilemma o di affrontare la bonifica entrando a far parte del consorzio o di cedere i loro terreni al consorzio stesso.

Il problema così posto non ha nulla che contrasti con l'organizzazione consorziale. Siano vecchi siano nuovi, i proprietari costituiscono sempre il contenuto e l'anima del consorzio, il quale si rinnova meccanicamente con il trapasso delle proprietà.

In sostanza l'atteggiamento pro o contro i consorzi non significa veder la bonifica con occhi più o meno rivolu-

zionari: significa volere o no l'estromissione dei proprietari dal campo della loro attività per passare i compiti e le responsabilità a chi non è proprietario.

Comunque la creazione di nuovi e diversi enti va anche considerata da un punto di vista territoriale. Giacchè, ove si pensi ad un ente unico, nazionale, c'è da domandarsi se, dovendosi creare un organismo così vasto e così lontano dai problemi tecnici ed economici della bonifica, che variano profondamente da luogo a luogo, non si ricada in piena burocratizzazione, e se, allora, tra la vecchia burocrazia statale ed una nuova burocrazia da modellarsi per forza di cose sullo stesso stampo, non sia meglio attenersi alla prima e ritornare così alla bonifica di Stato del 1882.

Se poi si va con la mente ad enti di carattere regionale, non sarà certo in clima fascista che essi potranno attecchire.

Quanto alla Provincia sono note le critiche fatte a questa circoscrizione puramente amministrativa, che non ha alcun rapporto con i problemi tecnici ed economici di cui ci occupiamo.

Ben considerato, non rimane, dunque, che il comprensorio dei terreni da bonificare; entità idrografica ed economica precisa quant'altra mai. Ma comprensorio equivale a consorzio, a un ente cioè che ha una base sicura, una tradizione antica, e che, attraverso il travaglio di una ricca legislazione, ha subito tutte le trasformazioni e tutti gli adattamenti che di volta in volta si sono resi necessari, come altri ancora ne potrà subire se se ne presenterà il bisogno.

Questo è il pensiero dell'Associazione espresso esplicitamente e all'unanimità dal suo stesso Consiglio, dopo una interessante discussione, con il seguente voto:

« Il Consiglio dell'Associazione fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, udite le dichiarazioni del Presidente in ordine ai nuovi compiti dei Consorzi determinati dal R. D. 13 febbraio 1933 XI;

« Afferma che il Consorzio di bonifica deve nel pros-

simo avvenire essere decisamente organo di integrale attuazione della bonifica, anche e soprattutto nella fase della trasformazione agraria, e conseguentemente adeguarsi nella sua organizzazione tecnica e finanziaria e, ove occorra, negli ordinamenti amministrativi ai nuovi compiti ».

Ora l'Associazione, e per la costituzione del suo organo d'amministrazione (di cui fanno parte anche i Presidenti della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione Sindacati dell'agricoltura e il Commissario della colonizzazione interna) e per la natura degli Enti che la costituiscono, i quali, per legge, sono tutti quelli che hanno in concessione opere di bonifica, si trova in una posizione di perfetta obiettività nel rivendicare ai consorzi il diritto di redimere le terre dei loro comprensori.

II.

Il coordinamento delle attività pubbliche e private nella Bonifica Integrale.

La bonifica non si può dire effettivamente integrale se non siano perfettamente coordinate le attività dello Stato e quelle dei privati proprietari e agricoltori, sino al raggiungimento degli scopi finali, che sono, com'è noto, di natura economica, sociale, demografica.

Facile, o almeno meno difficile, è raggiungere l'accordo, sin che si tratta di eseguire le opere che la legge pone completamente o per la maggior parte a carico dello Stato, giacchè in questo stadio gl'interessi generali e particolari che spingono all'esecuzione delle opere (interessi delle classi lavoratrici, dei liberi professionisti e dei tecnici, delle imprese di costruzione, ecc.) non contrastano vivamente e direttamente con quelli dei privati proprietari dei fondi da bonificare.

Le cose incominciano a segnare un arresto quando si tratta di passare all'instaurazione di quel nuovo ordinamento produttivo a carattere più intensivo o più attivo

(più elevate produzioni lorde unitarie, maggiore prodotto netto unitario, ossia maggiore impiego e maggior remunerazione del lavoro manuale, adeguate remunerazioni dei più forti capitali di esercizio occorrenti, e rendita della terra conservata, se non accresciuta) che giustifica la spesa sostenuta dallo Stato.

Cagione unica o principale di tale arresto è la incerta convenienza del privato proprietario e agricoltore a introdurre, in luogo del vigente tradizionale ordinamento, il nuovo ordinamento produttivo, per il quale certe sono le spese, incerti i profitti.

Nel presente momento, a determinare la incerta convenienza dell'attività privata coordinata a quella statale, giocano parte importantissima le caratteristiche del periodo economico che attraversiamo: periodo di depressione nei prezzi dei prodotti agricoli in misura maggiore che per i costi; e, inoltre, periodo di squilibrio fra i prezzi di certi prodotti (cereali) e quelli di altri (prodotti animali, ecc.).

Una protezione doganale efficace — se può esserla — a rialzare il prezzo del bestiame e dei prodotti del bestiame, determinerebbe una maggiore convenienza pel privato ad attuare un nuovo ordinamento produttivo capace di soddisfare le esigenze sociali e demografiche della bonifica.

La possibilità di esportazione di altri prodotti, quelli speciali del clima mediterraneo, determinerebbe, di per sè sola, la convenienza a intensificare l'ordinamento produttivo.

Ma per tornare al punto di partenza e pur riconoscendo che la convenienza di una bonifica (impresa a lungo termine) non va giudicata in base a una contingente situazione di prezzi, sta il fatto che, nell'incertezza del periodo economico attuale, l'attività dei singoli proprietari non sempre si rivolge spontaneamente verso l'esecuzione dei lavori di natura privata.

Senonchè il Consorzio, che si è costituito appositamente per la trasformazione del proprio comprensorio e che

ha chiesto ed ottenuto la concessione delle opere pubbliche, deve esso curare che questa attività non resti isolata e dissociata da quella inerente alla bonifica agraria.

Come ha rilevato più volte, ed efficacemente l'on. Serpieri, il Consorzio è uno strumento mirabile, che può superare la vecchia antitesi fra attività statale e attività privata, conducendo con vedute pratiche l'esecuzione delle opere pubbliche e indirizzando i proprietari nell'esecuzione di quelle di loro particolare spettanza.

Esso è non tanto l'associazione degli interessati, quanto un ente di diritto pubblico che, per la sua stessa natura giuridica, è chiamato ad imporre ai dissenzienti, ai dubbiosi, agli incapaci il raggiungimento dei fini che la bonifica si propone, e, pur tenendo nella debita considerazione i legittimi motivi economici che muovono i singoli proprietari, deve saper conciliare il loro tornaconto con il bene della collettività a cui la bonifica è rivolta.

Il Consorzio, naturalmente, appunto perchè è in grado, meglio di qualsiasi altro ente, di armonizzare gli interessi privati con i pubblici, terrà presente la necessità di procedere gradualmente, secondo l'esigenze imposte dalle circostanze di fatto e dalla disponibilità dei mezzi, che possono occorrere in misura imponente in relazione alla vastità dei territori bonificandi.

La gradualità va intesa prima nello *spazio* e poi nel *tempo*, nel senso che per ciascun comprensorio bonificando, specie se vasto, è gioco forza accontentarsi di raggiungere, in un primo tempo, la integralità della bonifica sopra una parte di esso, anche modesta, per poi, gradualmente, passare alla restante.

Per il *tempo*, invece, può essere necessario non indugiare, non consentire che, mentre alcuni proprietari di quella ristretta parte fanno le opere di loro spettanza e, soprattutto, attuano il nuovo ordinamento produttivo, altri ritardino. Nei comprensori centro-meridionali ragioni igieniche e di altro ordine (distribuzione dell'acqua di irrigazione, ecc.) richiedono che in quella parte del comprensorio, che è stata prescelta, la bonifica sia vera-

mente integrale in modo totalitario, nel più breve tempo possibile.

In tali casi, l'intervento del Consorzio in sostituzione del proprietario, che non vuole o non può fare, si renderà necessario anche prima di attendere la constatata inadempienza, non appena il Consorzio la possa sicuramente presumere, non dovendosi mettere a repentaglio l'opera e i sacrifici finanziari di alcuni per la mala voglia o la impossibilità di altri.

III.

Bonifica e colonizzazione.

A proposito di bonifica e colonizzazione si è voluto da alcuni vedere due vie diverse o divergenti.

In effetti ciò non è e non deve essere.

Basta por mente al significato da attribuire alla parola colonizzazione: cioè fissazione di gente sulla terra con sicurezza di vita soddisfacente, data dalla possibilità di un lavoro continuativo, sicuro.

Tale risultato si è raggiunto, è vero, spesso, con la formazione di piccoli poderi coltivati da mezzadri o da enfiteuti o da piccoli proprietari; ma non è men vero che può ottenersi in altri modi compatibili con la media o la grande impresa. E può anche essere — dove le difficoltà tecniche da vincere, in un primo tempo, siano grandi, e cospicui i capitali necessari per le scorte e, in genere, per l'esercizio del nuovo ordinamento produttivo capace di assicurare lavoro continuativo a molta gente — che convenga proprio preferire la grande intrapresa, col solo vincolo che la mano d'opera sia assunta effettivamente in modo continuativo in quella data quantità, e remunerata, possibilmente, oltre che con un minimo fisso, con la compartecipazione ad alcune, se non a tutte, le colture e alle industrie connesse.

In tal modo intesa la colonizzazione, essa può ritenersi come una diretta conseguenza, come il corollario logico

della bonifica integrale e non già come una differente via da battere sin dall'inizio.

Ciò non esclude che il fine della colonizzazione, in alcuni comprensori, possa porsi in particolare evidenza, possa acquistare particolare importanza, e detti quindi particolari modalità di attuazione; il che giustifica la norma della legge, che fra i comprensori ha distinto quelli di prima categoria, a speciale fine di colonizzazione. Le particolari modalità che possono essere in questi casi dettate riguardano soprattutto, come chiarisce la circolare 18 maggio 1933-XI n. 25 del Sottosegretariato per la bonifica integrale, eventuali obblighi di impiego di mano d'opera immigrata da regioni lontane, e il ritmo particolarmente rapido che si ritenesse possibile e opportuno di dare alla trasformazione agraria, per giungere immediatamente, senza fasi intermedie, a ordinamenti produttivi di alta attività, con unità aziendali di piccola ampiezza. E poichè ciò importa maggiori oneri, è giusto che la legge, in questi comprensori di prima categoria, abbia previsto un maggior concorso dello Stato nella spesa per opere pubbliche.

È ovvio che detti comprensori dovrebbero cadere là dove si sia di fronte a una maggiore potenzialità produttiva dei terreni.

Purtroppo, invece, una disposizione transitoria della legge — dettata, per quanto consta, da preoccupazioni esclusivamente finanziarie — ha voluto che la prima scelta di essi cadesse solo su quei territori che, a termini delle leggi precedenti, erano stati classificati come comprensori di trasformazione fondiaria, escludendo quelli precedentemente classificati solo agli effetti della esecuzione di bonifiche idrauliche di prima categoria.

Ora appare evidente a chiunque, conoscendo le condizioni del Paese nostro, scorra l'elenco dei comprensori già classificati di trasformazione fondiaria, che essi — per gran parte, per quattro quinti almeno — rientrano in zone collinari o addirittura montuose, che non sono le più adatte per sostenere ordinamenti produttivi inten-

sivo-attivi, quali sono necessari per dare sicuro impiego continuativo a molta gente.

Ma se la prima scelta dei comprensori di prima categoria ha dovuto escludere territori che più meritavano di essere classificati tali, occorre ricordare che essa riguarda un modo di classificazione eccezionale, con procedura abbreviata (decreto Reale). Con la procedura ordinaria, che per i comprensori di prima categoria è la legge, nulla vieta che anche quelli oggi assegnati alla seconda categoria passino nella prima.

Comunque, chiarito che in tutti i comprensori, di prima e di seconda categoria, i fini di colonizzazione sono essenziali alla bonifica, e che, solo, in taluni casi (prima categoria) quei fini possono acquistare più urgente importanza, così da dettare modalità particolari di attuazione della bonifica stessa, resta, a nostro avviso, che il Consorzio può in ogni caso assolvere il compito della colonizzazione, stimolando l'iniziativa dei singoli consorziati o ad essi sostituendosi, quando ciò si presuma indispensabile per il conseguimento dello scopo.

Ciò a condizioni che il Consorzio sia adeguatamente finanziato, abbia un'adeguata attrezzatura tecnica e sia assistito da organi composti con rappresentanza di tutti gli interessati (proprietari e agricoltori di ceto civile e di ceto contadinesco).

